

STATUTO

del
**CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**

Approvato dall'Assemblea nazionale del CNSAS

il 13 maggio 2023

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI

il 17 giugno 2023

Entrato in vigore il 17 giugno 2023



INDICE

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata.....	pag. 1
Art. 2) Fini e attività	pag. 1
Art. 3) Raccolta fondi.....	pag. 2
Art. 4) Marchio	pag. 2
Art. 5) Libri sociali	pag. 2

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Soci	pag. 3
Art. 7) Requisiti di ammissione del socio.....	pag. 3
Art. 8) Diritti e doveri del Socio	pag. 3
Art. 9) Status particolare del socio	pag. 4
Art. 10) Incompatibilità e conflitto di interessi	pag. 4

TITOLO 3 – ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art. 11) Aspirante soccorritore.....	pag. 5
Art. 12) Soccorritori giovani.....	pag. 5
Art. 13) Soccorritori emeriti	pag. 5
Art. 14) Soccorritori onorari	pag. 5
Art. 15) Soccorritori benemeriti	pag. 6

TITOLO 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art. 16) Organi centrali	pag. 6
Art. 17) Organizzazione centrale	pag. 6
Art. 18) Organizzazione regionale o provinciale.....	pag. 6
Art. 19) Personalità giuridica	pag. 6

TITOLO 5 – ORGANI CENTRALI

Art. 20) Assemblea nazionale	pag. 6
Art. 21) La Direzione nazionale del CNSAS	pag. 7
Art. 22) Presidente nazionale e Vice Presidenti nazionali.....	pag. 8
Art. 23) Presidente nazionale onorario	pag. 9
Art. 24) Organo di Controllo	pag. 9
Art. 25) Revisore legale.....	pag. 9
Art. 26) Collegio dei Probiviri.....	pag. 9

TITOLO 6 - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27) Patrimonio	pag. 9
Art. 28) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale	pag. 10

TITOLO 7 – COMPONENTI CNSAS

Art. 29) Organizzazione “alpina” e “speleologica”	pag. 10
---	---------

TITOLO 8 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 30) Zone di soccorso	pag. 10
Art. 31) Stazioni di soccorso	pag. 11
Art. 32) Capo Stazione	pag. 11
Art. 33) Consiglio di Zona.....	pag. 11
Art. 34) Delegato di Zona.....	pag. 12
Art. 35) Assemblea regionale o provinciale.....	pag. 12
Art. 36) La Direzione regionale o provinciale del Servizio regionale o provinciale	pag. 13
Art. 37) Presidente e Vice Presidenti dei Servizi regionali e provinciali	pag. 14
Art. 38) Organo di Controllo dei Servizi regionali e provinciali	pag. 14
Art. 39) Revisore legale.....	pag. 14
Art. 40) Statuto, Regolamento generale e Regolamenti dei Servizi regionali e provinciali	pag. 15

TITOLO 9 – DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 41) Durata cariche elettive e dimissioni	pag. 15
---	---------

TITOLO 10 – DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

Art. 42) Provvedimenti disciplinari	pag. 15
Art. 43) Commissario	pag. 16
Art. 44) Approvazione e modifiche dello Statuto.....	pag. 16
Art. 45) Scioglimento del CNSAS e dei Servizi regionali e provinciali, delle Zone e delle Stazioni.....	pag. 16

TITOLO 11 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS - NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL CNSAS

Art. 46) Assemblea nazionale, Assemblea regionale o provinciale e Assemblea di Stazione	pag. 16
Art. 47) La Direzione nazionale, la Direzione regionale o provinciale ed il Consiglio di Zona.....	pag. 17
Art. 48) Lodo arbitrale	pag. 18
Art. 49) Soccorso Alpino Valle d'Aosta	pag. 18
Art. 50) Norme di rinvio.....	pag. 18
ALLEGATO SUB A	pag. 19
ALLEGATO SUB B	pag. 20

STATUTO
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata

1. Il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (di seguito CNSAS), è Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (di seguito CAI) dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419.
2. Il CNSAS è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.
3. Il CNSAS è un'Organizzazione di Volontariato, che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. La sede legale ed amministrativa è fissata a Milano, in Via Petrella n. 19.
5. La durata del CNSAS è a tempo indeterminato.
6. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono la qualifica di Ente del Terzo Settore sono inefficaci fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2) Fini e attività

1. Il CNSAS è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, oltre che riconosciuto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96.
2. L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere b) "prestazioni sanitarie" e y) "attività di protezione civile" del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
3. In particolare il CNSAS svolge le seguenti attività:
 - a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio nazionale, anche in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso CNSAS rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;
 - b) effettuare, quale struttura nazionale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;
 - c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS;
 - d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;

- e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;
 - f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;
 - g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;
 - h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.
4. Il CNSAS, direttamente o per tramite dei Servizi regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario nazionale, regionale o provinciale, con le strutture della Protezione civile nazionali, regionali o provinciali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.
5. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'associazione.
6. Sarà cura della Direzione nazionale definire la tipologia e le modalità di attuazione delle richiamate attività.

Art. 3) Raccolta fondi

1. Il CNSAS effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Il CNSAS, inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) Marchio

1. Il CNSAS adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale.
2. In accompagnamento a detto marchio può adottare le locuzioni degli Organi centrali, periferici e delle Scuole, in caratteri bianchi, inserite in una fascia di colore rosso che attornia il succitato simbolo grafico del CNSAS, come da allegato sub B al presente Statuto.
3. L'adozione e l'utilizzo del marchio è obbligatoria per tutti gli Organi centrali e periferici, oltre che per tutte le Scuole del CNSAS.

Art. 5) Libri sociali

1. Il C.N.S.A.S., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:
 - a) il libro dei soci suddiviso per Servizio regionale e provinciale;
 - b) il libro delle adunanze dell'Assemblea nazionale e delle rispettive deliberazioni;
 - c) il libro delle adunanze della Direzione nazionale e delle rispettive deliberazioni;
 - d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri.
2. Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Soci

1. I soci del CNSAS, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 5, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del Corpo, eleggendone gli organi.
2. I Soci volontari sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS principalmente a favore di terzi.

Art. 7) Requisiti di ammissione del socio

1. Può presentare richiesta di ammissione al CNSAS per tramite delle Direzioni regionali o provinciali colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale o provinciale dei Servizi CNSAS;
 - c) iscrizione in corso di validità al CAI;
 - d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale;
 - e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati;
 - f) idoneità prevista dal Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nel CNSAS.
2. La Direzione regionale o provinciale delibera l'ammissione del socio e la sua successiva iscrizione al CNSAS. L'eventuale delibera di diniego viene comunicato all'interessato entro 15 giorni e deve contenere le risultanze previste dalla lettera e) del presente articolo.

Art. 8) Diritti e doveri del Socio

1. È socio colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.
2. Il socio è inquadrato in Servizi regionali o Servizi provinciali dove ha il domicilio prevalente ed opera di norma nella Zona – Delegazione di soccorso di riferimento.
3. La qualità di socio CNSAS decade in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal CAI, per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica, per esclusione, o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.
4. La qualità di socio non è trasmissibile.
5. I soci sono suddivisi in:
 - soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
 - soci collaboratori.
6. È socio tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale.
7. È socio collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale.
8. Il socio ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del CNSAS.
9. Ha, inoltre, diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;
- c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere, nei casi previsti dal Regolamento generale, il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.

10. L'operato e la condotta del socio devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

- a) svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;
- b) considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;
- c) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;
- d) mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del CNSAS, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- e) controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;
- f) partecipare, oltre che agli eventi previsti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, anche alle attività organizzate dalle strutture territoriali di appartenenza;
- g) partecipare agli eventi addestrativi previsti dai piani formativi di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale;
- h) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;
- i) non svolgere al di fuori del CNSAS, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;
- j) non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, non diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del CNSAS a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione nazionale e di quelle regionali o provinciali, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del CNSAS.

Art. 9) Status particolare del socio

1. Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.
2. Il CNSAS, in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 3, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.
3. Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 10) Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

- a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, terzo paragrafo;
- b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente nazionale e Presidente regionale o provinciale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali;
- c) le cariche di Presidente nazionale, Presidente regionale o provinciale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;
- d) le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale o provinciale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;
- e) il Regolamento per l'affidamento incarico ai soci, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del CNSAS;
- f) eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3 – ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art. 11) Aspirante soccorritore

1. La richiesta di ammissione al CNSAS può essere preceduta da un periodo quale aspirante soccorritore.
2. Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.
3. Lo status di aspirante soccorritore può durare al massimo tre anni.

Art. 12) Soccorritori giovani

1. I Servizi regionali e provinciali possono costituire al loro interno gruppi giovani, composti da giovani iscritti al CAI di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del CNSAS.
2. Il Regolamento generale descrive le modalità di partecipazione e l'attività dei gruppi giovanili.

Art. 13) Soccorritori emeriti

1. Il Presidente nazionale del CNSAS può nominare soccorritore emerito del CNSAS, di propria iniziativa e/o su proposta del Presidente di un Servizio regionale e provinciale quel soggetto che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.
2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale.
3. Il soccorritore emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 14) Soccorritori onorari

1. Può essere nominato soccorritore onorario del CNSAS una persona fisica, un ente/associazione senza scopo di lucro, che si sia particolarmente distinta nel sostegno del soccorso alpino e speleologico e dei suoi valori fondanti, a livello nazionale, regionale o provinciale.

2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale.
3. Il soccorritore onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 15) Soccorritori benemeriti

1. Può essere nominato soccorritore benemerito una persona fisica, un ente/associazione, senza scopo di lucro, che abbia fattivamente contribuito alle attività del CNSAS a livello nazionale, regionale o provinciale
2. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento generale.
3. Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

TITOLO 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA CNSAS

Art. 16) Organi centrali

1. Sono Organi centrali del CNSAS l'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, la Direzione nazionale, l'Organo di controllo, il Revisore legale, il Collegio dei Probiviri.

Art. 17) Organizzazione centrale

1. Il CNSAS individua a livello centrale specifici settori di intervento funzionali nelle aree della direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Corpo.
2. Il Regolamento generale specifica i settori di intervento, disciplina in dettaglio le modalità di conferimento delle deleghe ai Consiglieri nazionali, della nomina dei Direttori, l'identificazione dei ruoli, delle mansioni, dei limiti d'azione e delle responsabilità.

Art. 18) Organizzazione regionale o provinciale

1. L'Organizzazione del CNSAS è articolata in Servizi regionali e in Servizi provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico costituiti uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma della Repubblica italiana, su proposta della Direzione nazionale e dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale.
2. Essi adottano la denominazione Soccorso Alpino e Speleologico aggiungendo, quindi, l'indicazione della Regione o della Provincia.
3. I Servizi regionali e provinciali possono mutuare l'organizzazione del livello nazionale e strutturarsi, nell'ambito di cui al precedente articolo, con le stesse modalità.

Art. 19) Personalità giuridica

1. Il CNSAS e ciascuno dei suoi singoli Servizi regionali e provinciali si dotano di personalità giuridica di diritto privato.

TITOLO 5 – ORGANI CENTRALI

Art. 20) Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano e deliberativo del CNSAS.
2. Essa è costituita dal Presidente di ciascun Servizio regionale e provinciale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, e dai Rappresentanti dei Servizi regionali e provinciali eletti dalle rispettive Assemblee regionali o provinciali in ragione di 1 rappresentante aggiuntivo ogni n. 200 soci, con una tolleranza permessa in diminuzione entro il limite di 10 soci rispetto al numero dei soci risultanti dal libro soci alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si elegge la Direzione nazionale;
3. È inoltre costituita dai membri della Direzione nazionale oltre che da quattro componenti nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI. Nel corso del triennio le variazioni in aumento o in diminuzione del numero di soci di ciascun Servizio regionale o provinciale non determinano modifiche nel numero dei rappresentanti componenti l'Assemblea nazionale.

4. Compiti dell'Assemblea nazionale, riunita in sede straordinaria, sono, in particolare:

- a) approvare le modifiche dello Statuto, nonché i nuovi testi del Regolamento generale, del Regolamento disciplinare, del Regolamento di affidamento incarico ai soci e di tutti gli altri Regolamenti del CNSAS, oltre che la ratifica di Regolamenti e, qualora necessario, di provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Direzione nazionale;
- b) istituire o sciogliere un Servizio regionale e provinciale;
- c) deliberare lo scioglimento del CNSAS o la sua trasformazione.

5. Compiti dell'Assemblea nazionale, riunita in sede ordinaria, sono, in particolare:

- a) eleggere e revocare il Presidente, i Vice Presidenti nazionali e i membri della Direzione nazionale;
 - b) nominare il Presidente onorario;
 - c) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo;
 - d) nominare e revocare il Revisore legale;
 - e) identificare le linee di indirizzo e strategiche del CNSAS;
 - f) approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni in corso d'esercizio;
 - g) approvare il bilancio consuntivo;
 - h) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
 - i) svolgere ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento generale del Corpo e dagli altri Regolamenti del CNSAS.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono sempre vincolanti per la Direzione nazionale e per i Servizi regionali o provinciali e le loro articolazioni.
7. I soci possono assistere alle Assemblee nazionali.
8. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 21) La Direzione nazionale del CNSAS

1. La Direzione nazionale del CNSAS è costituita da:

- a) il Presidente nazionale;
- b) due Vice Presidenti di cui uno, preferibilmente, proveniente dal percorso formativo speleologico, eletto tra una lista di soci comprendente i nominativi proposti dalla Conferenza speleologica, nonché altri nominativi indicati dall'Assemblea nazionale;
- c) otto Consiglieri, di cui due provenienti dal percorso formativo speleologico.

2. Uno dei due Vice Presidenti assume le funzioni vicarie su indicazione dell'Assemblea nazionale.

3. Tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea nazionale da una lista di soci proposta dalla stessa.

4. I due Consiglieri provenienti dal percorso formativo speleologico sono eletti dall'Assemblea nazionale da una lista di soci comprendente i nominativi proposti dalla Conferenza speleologica, nonché altri nominativi indicati dall'Assemblea nazionale, sempre provenienti dal predetto percorso formativo speleologico.

5. Tre Consiglieri sono eletti dall'Assemblea nazionale da una lista di almeno cinque soci proposti dal Presidente, secondo quanto definito dal Regolamento generale.

6. Tutte le candidature per i ruoli di cui al presente articolo devono pervenire alla Segreteria nazionale entro, e non oltre, il termine di 10 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea elettiva.

7. In caso di dimissioni o revoca di un membro della Direzione nazionale subentra il primo dei non eletti della rispettiva lista.

8. La Direzione nazionale ha il compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale e assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dagli altri Regolamenti del CNSAS.

9. Alla Direzione nazionale sono tra l'altro affidate le seguenti principali funzioni:

- a) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) effettuare il controllo gestionale, operativo ed economico-finanziario;

- c) formulare le proposte deliberative ed informative da sottoporre all'Assemblea nazionale;
 - d) coordinare e dirigere i settori di intervento di cui all'art. 17 nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea nazionale;
 - e) nominare i Direttori ed i Vice Direttori delle Scuole nazionali e i responsabili dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni nazionali;
 - f) pianificare l'organizzazione nazionale del CNSAS e le attività addestrative e operative di livello nazionale;
 - g) esercitare le funzioni disciplinari ad essa demandate o necessarie anche in base alle deleghe di Consigliere o deleghe temporanee di cui all'art. 22;
 - h) istituire o sciogliere una Zona;
 - i) deliberare sull'esclusione dei soci nei casi espressamente previsti dai Regolamenti del CNSAS;
 - j) svolgere ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento generale del Corpo e dagli altri Regolamenti del CNSAS.
10. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 22) Presidente nazionale e Vice Presidenti nazionali

1. Il Presidente nazionale è il legale rappresentante del CNSAS e detiene la rappresentanza in giudizio del Corpo. Il Presidente nazionale rappresenta l'unità morale ed etica del CNSAS.
2. Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea nazionale e quelle di competenza della Direzione nazionale, nonché assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dagli altri Regolamenti del C.N.S.A.S.
3. Il Presidente nazionale ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale e la Direzione nazionale, coordinandone i lavori;
 - b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale;
 - c) rappresentare il CNSAS nei rapporti con il Governo ed il Parlamento, gli Enti e le Amministrazioni dello Stato e le organizzazioni sovranazionali di soccorso, oltre che con il Parlamento Europeo;
 - d) dirigere l'organizzazione del Corpo, del personale dipendente e dei collaboratori;
 - e) sovrintendere alle attività delle Scuole, dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni nazionali;
 - f) curare i rapporti con la Protezione civile nazionale e, in caso di eventi che richiedano il coinvolgimento del CNSAS quale Struttura operativa nazionale, assumere il coordinamento e la direzione degli interventi di protezione civile di cui all'art.7 lett. c) del D.Lgs n. 1/2018, in raccordo con tutti i Servizi regionali e provinciali intervenuti, emettendo all'uopo i provvedimenti e le disposizioni vincolanti ritenute più opportune;
 - g) monitorare le attività del CNSAS svolte a livello periferico ed assumere, in caso di eventi di soccorso particolarmente complessi, il coordinamento e la direzione, con il supporto dei Presidenti regionali o provinciali e dei Direttori delle Operazioni di Soccorso;
 - h) monitorare le attività del CNSAS svolte a livello periferico ed adottare, in caso di necessità legate a criticità di carattere amministrativo e/o giuridico particolarmente complesse, i necessari provvedimenti e disposizioni da sottoporre alla Direzione regionale o provinciale;
 - i) delegare i Consiglieri nazionali e/o i soci di provata esperienza, per le attività e le azioni di cui alle lettere e), f), g) e h);
 - j) delegare il Responsabile nazionale speleologico, o altro componente dell'Esecutivo o del settore speleologico, alla direzione degli interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale;
 - k) conferire le onorificenze di carattere nazionale;
 - l) svolgere ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento generale del Corpo e dagli altri Regolamenti del CNSAS;
 - m) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.

4. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente vicario lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento, senza necessità di delega.

Art. 23) Presidente nazionale onorario

1. L'Assemblea nazionale può nominare Presidente nazionale onorario del CNSAS quel socio o soccorritore emerito che abbia ottenuto dimostrati meriti eccezionali.
2. Il Presidente onorario può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 24) Organo di Controllo

1. I membri dell'Organo di Controllo, scelti tra non soci CNSAS, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e vengono eletti dall'Assemblea nazionale del CNSAS nel numero di tre effettivi e tre supplenti di cui un effettivo ed un supplente su designazione del Club Alpino Italiano.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, quando è ad esso attribuita, esercita la revisione legale dei conti, oltre che quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli Enti del Terzo Settore.
3. Per i componenti dell'Organo di Controllo il CNSAS può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute per la funzione svolta.
4. Il Regolamento generale determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

Art. 25) Revisore legale

1. L'Assemblea nazionale del CNSAS nomina un Revisore legale dei conti, scelto tra non soci del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il Regolamento generale determina in dettaglio le modalità con cui opera il Revisore legale.

Art. 26) Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, istituito nel CNSAS esclusivamente a livello nazionale, è composto da tre soci del CNSAS o da soggetti, persone fisiche, cui sia stato conferito uno status di cui agli artt.12 e 13 del presente statuto.
2. I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea nazionale col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del CNSAS o tra soci ed organi del CNSAS o tra organi e strutture del CNSAS, con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari.
3. In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art. 48.
4. Il Collegio dei Probiviri svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal Regolamento generale e dagli altri Regolamenti del CNSAS.

TITOLO 6 - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 27) Patrimonio

1. Il patrimonio del CNSAS è costituito:
 - a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
 - b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
 - c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
 - d) dalle quote associative e dai contributi volontari dei soci;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il CNSAS non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Il CNSAS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il CNSAS, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alle Sezioni del Club Alpino Italiano iscritte al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 28) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario del CNSAS decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'ente, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale, corredati dalla relazione dell'Organo di Controllo, per l'approvazione rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 gennaio di ogni anno.

3. Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nazionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del CNSAS, ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà.

4. Il bilancio sociale del CNSAS viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

TITOLO 7 – COMPONENTI CNSAS

Art. 29) Organizzazione “alpina” e “speleologica”

1. I Soci provenienti dai percorsi formativi “alpino” e “speleologico”, nella loro specificità tecnica, operano in sinergia e totale intesa per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.

2. Nel Regolamento generale vengono disciplinati gli aspetti peculiari dell'organizzazione nazionale speleologica avendo come obiettivo quello di garantire il massimo coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO 8 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 30) Zone di soccorso

1. Il territorio di pertinenza di ciascun Servizio regionale e provinciale è ricoperto da una o più Zone - Delegazioni di soccorso alpino e di soccorso speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono definiti dalla Direzione dei Servizi regionali e provinciali e sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

2. Ogni Servizio regionale o provinciale deve avere almeno una Zona – Delegazione alpina.

Art. 31) Stazioni di soccorso

1. I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.
2. Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale o provinciale su proposta della Direzione regionale e provinciale.
3. Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni confinanti.
4. Si costituisce la Zona/Delegazione speleologica dove è presente almeno una Stazione speleologica.
5. L'Assemblea dei soci della Stazione elegge e revoca un Capo Stazione e sino a due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.
6. Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dagli Statuti e Regolamenti regionali o provinciali.
7. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 32) Capo Stazione

1. La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.
2. Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale o provinciale, spetta:
 - a) coordinare le complessive attività della Stazione;
 - b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
 - c) dirigere nel territorio di propria competenza le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;
 - d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale o provinciale;
 - e) provvedere all'organizzazione dei soci della Stazione in base alle specifiche necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;
 - f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del CNSAS;
 - g) proporre al Presidente regionale i soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soccorritori emeriti;
 - h) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
 - i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.
3. Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 33) Consiglio di Zona

1. Nelle Zone – Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e da non più di due Vice Delegati di cui uno vicario, secondo quanto anche previsto dal Regolamento generale.
2. Nei Servizi regionali o provinciali in cui è presente una Zona composta da una sola Stazione alpina o speleologica, il Delegato e i Vice Delegati sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.
3. Il Consiglio di Zona viene convocato e presieduto dal Delegato di Zona, ed esso ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare il Delegato e/o i suoi Vice;
 - b) pianificare le attività della Zona/Delegazione specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla Zona/Delegazione;

- c) proporre alla Direzione regionale o provinciale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale, se ritenuto opportuno, sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale o provinciale;
 - d) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale o provinciale;
 - e) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.
4. Tutte le riunioni del Consiglio di Zona dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale o provinciale.
5. Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e dagli Statuti e Regolamenti regionali o provinciali.
6. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 34) Delegato di Zona

1. Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale o provinciale, spetta:
- a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;
 - b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
 - c) coordinare i Capi Stazione della sua Zona di competenza nelle attività di soccorso in cui operano congiuntamente almeno due Stazioni;
 - d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale o provinciale;
 - e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del CNSAS;
 - f) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;
 - g) trasmettere alla Direzione regionale o provinciale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;
 - h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale o provinciale;
 - i) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.
2. Il Vice Delegato o i Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni.
3. Il Vice Delegato vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 35) Assemblea regionale o provinciale

1. L'Assemblea regionale o provinciale è l'organo sovrano e deliberativo del Servizio regionale e provinciale.
2. L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, da non più di due Vice Presidenti di cui uno vicario, dai Delegati e Vice Delegati, dai Capi Stazione e, di norma, dai Vice Capi Stazione vicari.
3. L'Assemblea regionale o provinciale può essere integrata da altri membri designati dal Consiglio o Consigli di Zona, secondo le modalità stabilite dai singoli Statuti regionali o provinciali là ove i Servizi siano costituiti da un numero inferiore o eguale a cinque Stazioni.
4. Compiti dell'Assemblea regionale o provinciale sono, in particolare:
- a) eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti;
 - b) eleggere e revocare al suo interno, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
 - c) approvare e modificare lo Statuto regionale o provinciale, il Regolamento generale regionale o provinciale e i Regolamenti di propria competenza;
 - d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale o provinciale;

- e) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, tenuto conto dell'art. 27 e redatto come espressamente indicato all'art. 28;
 - f) eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo e, là ove necessario, nominare e revocare il Revisore legale dei conti;
 - g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
 - h) sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale o provinciale sono sempre vincolanti per la Direzione regionale o provinciale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.
6. I soci possono assistere alle Assemblee regionali o provinciali.
7. Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS e dagli Statuti e Regolamenti regionali o provinciali.
8. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 36) La Direzione regionale o provinciale del Servizio regionale o provinciale

1. La Direzione regionale o provinciale è l'organo esecutivo del Servizio regionale o provinciale, è sempre formata da un numero dispari ed è costituita almeno dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e da un altro Vice Presidente se eletto, nonché dal Delegato e, di norma, dal Vice Delegato vicario e dal Vice Delegato se eletto, di ciascuna Zona.
2. I membri della Direzione regionale o provinciale di un Servizio che coincida temporaneamente con una sola Delegazione, è composto, oltre alle cariche di cui sopra, anche dai membri che vengono eletti dall'Assemblea regionale o provinciale in un numero compreso tra 2 e 6. I membri della Direzione regionale o provinciale in cui ricorra la fattispecie descritta possono essere anche individuati tra i Capi Stazione e i Vice Capi Stazione vicari.
3. La Direzione del Servizio regionale e provinciale ha il compito di:
- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale o provinciale e dagli organi superiori;
 - b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale o provinciale e, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;
 - c) individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;
 - d) predisporre il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea regionale o provinciale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale o provinciale;
 - e) proporre ai soci, ovvero all'Assemblea regionale o provinciale le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale secondo quanto previsto dall'art. 40;
 - f) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvede all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci;
 - g) commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;
 - h) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;
 - i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dai Regolamenti nazionali, oltre che dagli stessi Statuti e regolamenti regionali o provinciali.
4. Le ulteriori funzioni della Direzione regionale o provinciale sono eventualmente disciplinate dagli Statuti e Regolamenti regionali o provinciali.

5. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 37) Presidente e Vice Presidenti dei Servizi regionali e provinciali

1. Il Presidente regionale o provinciale è il legale rappresentante del Servizio, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea regionale o provinciale tra i soci dei Servizi regionali e provinciali.

3. Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Presidente e il Vice Presidente o Vice Presidenti dei Servizi regionali o provinciali assumono automaticamente le funzioni del Delegato di Zona e di Vice Delegato o Vice Delegati di Zona, salvo diverse determinazioni dello Statuto regionale o provinciale.

4. Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere la Direzione regionale o provinciale e l'Assemblea regionale o provinciale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;

b) sovrintendere all'organizzazione del Servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali o provinciali;

f) rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale e provinciale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale;

h) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione nazionale del CNSAS anche in riferimento all'art. 22, lettere f), i) e h) mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;

i) trasmettere alla Direzione nazionale del CNSAS tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale e di altri Regolamenti del CNSAS devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale.

j) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale e alla Direzione nazionale del CNSAS tutti gli elenchi degli iscritti al CNSAS, oltre ai nominativi delle persone a cui conferire le onorificenze nazionali del CNSAS;

k) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.

5. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 38) Organo di Controllo dei Servizi regionali e provinciali

1. L'Assemblea del Servizio regionale e provinciale elegge e revoca l'Organo di Controllo con gli stessi principi e modalità stabilite dal successivo art. 46. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.

Art. 39) Revisore legale

1. L'Assemblea del Servizio regionale e provinciale nomina e revoca un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 40) Statuto, Regolamento generale e Regolamenti dei Servizi regionali e provinciali

1. Ciascuno dei Servizi regionali e provinciali deve dotarsi di un proprio Statuto, di un proprio Regolamento generale e dei Regolamenti conformi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento generale e degli altri Regolamenti del CNSAS.
2. Le bozze dello Statuto e del Regolamento generale, prima di essere portate all'approvazione delle rispettive Assemblies, devono essere trasmesse alla Direzione nazionale che esprime formalmente il proprio parere vincolante e, successivamente all'approvazione dell'Assemblea regionale o provinciale, li ratifica se conformi al predetto parere.
3. Statuto, Regolamento generale ed altri Regolamenti diventano efficaci solo dopo la ratifica dalla Direzione nazionale.

TITOLO 9 – DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 41) Durata cariche elettive e dimissioni

1. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.
2. Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale o provinciale, Presidente nazionale e rispettivi Vice, oltre che Consigliere nazionale e membro aggiuntivo dell'Assemblea nazionale, infine, di Proboviro.
3. Le cariche di cui sopra, ad esclusione di quella di Proboviro, possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n. 74.
4. I membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.
5. Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.
6. Decorso tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.
7. In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.
8. Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, ad esclusione di quella del Presidente, dei Vice Presidenti nazionali e dei membri della Direzione nazionale, qualora per questi ultimi siano esauriti gli elenchi dei non eletti dei rispettivi listini, oltre che del Presidente Servizi regionali o provinciali previste in 60 (sessanta) giorni.
9. I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.
10. È data facoltà ai Servizi regionali e provinciali di ridurre ulteriormente il numero dei mandati.
11. Il Regolamento generale stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 10 – DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 42) Provvedimenti disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del CNSAS o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso CNSAS, a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dall'appartenenza al Corpo ed esclusione, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare del CNSAS.

Art. 43) Commissario

1. In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un Servizio regionale o provinciale, di una Zona, o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti, poteri e durata opportuni descritti nel Regolamento generale.
2. Il commissariamento di un Servizio regionale o provinciale o di una Zona spetta alla Direzione nazionale mentre quello di una Stazione spetta alla Direzione regionale o provinciale.

Art. 44) Approvazione e modifiche dello Statuto

1. L'approvazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate secondo quanto previsto dall'art. 46 e, quindi, sottoposte ad approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.

Art. 45) Scioglimento del CNSAS e dei Servizi regionali e provinciali, delle Zone e delle Stazioni

1. Il CNSAS può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea nazionale convocata con le modalità di cui al successivo art. 46, quindi, la stessa deve essere sottoposta ad approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.
2. L'Assemblea nazionale, al termine di infruttuoso commissariamento, può disporre lo scioglimento di un Servizio regionale e provinciale qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso, ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del CNSAS.
3. Lo scioglimento di una Zona è deliberato dalla Direzione nazionale su richiesta della Direzione regionale o provinciale o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.
4. Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale o provinciale su proposta della rispettiva Direzione o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.
5. In caso di scioglimento del CNSAS la devoluzione del relativo patrimonio residuo viene fatta, previo il parere di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in favore delle Sezioni del Club Alpino Italiano iscritte al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
6. In caso di scioglimento dei Servizi regionali e provinciali la devoluzione del relativo patrimonio residuo viene fatta in favore di uno o più Servizi regionali iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

TITOLO 11 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL CNSAS - NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL CNSAS

Art. 46) Assemblea nazionale, Assemblea regionale o provinciale e Assemblea di Stazione

1. Le Assemblee sono convocate con avviso pubblicato sul sito www.cnsas.it e/o trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione e la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.
3. L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.
4. Le Assemblee possono essere effettuate anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di poter regolare lo svolgimento della riunione, constatare con certezza e proclamare i risultati delle votazioni e delle deliberazioni, permettendo al Segretario verbalizzante di raccogliere con chiarezza ogni intervento e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione sincronica sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea nomina un Segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.
6. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. L'Assemblea nazionale ordinaria di carattere elettivo è legalmente costituita solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed elegge con votazioni separate a scrutinio segreto le cariche di Presidente e dei Vice Presidenti che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti. La stessa elegge, quindi, i membri della Direzione nazionale di cui alle liste dell'art. 21 che risultano eletti a maggioranza.
9. Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.
10. Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
11. Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento del CNSAS, di un Servizio regionale e provinciale, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
12. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.
13. È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.
14. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto e, in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.
15. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del CNSAS.

Art. 47) La Direzione nazionale, la Direzione regionale o provinciale ed il Consiglio di Zona

1. La Direzione nazionale, la Direzione regionale o provinciale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. Le riunioni possono essere svolte anche in video o teleconferenza alle stesse condizioni indicate nell'articolo precedente.
2. In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Nel caso di seconda convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Nel caso di commissariamenti di una Stazione, di una Zona o di un Servizio regionale e provinciale le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
5. È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.
6. La convocazione può essere richiesta da metà più uno degli aventi diritto e, in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.
7. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

Art. 48) Lodo arbitrale

1. Per qualunque controversia tra soci del CNSAS, tra soci ed organi del CNSAS e tra stessi organi del CNSAS, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale e provinciale, di una Zona o di una Stazione è ammesso esclusivamente ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (C.p.C.).
2. La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del C.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.
3. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 49) Soccorso Alpino Valle d'Aosta

1. Al Soccorso Alpino della Valle d'Aosta è riconosciuto lo stato di Servizio regionale federato, assumendo, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, i compiti e le funzioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
2. I rapporti tra CNSAS e SAV sono disciplinati da appositi protocolli di intesa approvati dall'Assemblea nazionale.

Art. 50) Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento generale del CAI, oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (font Gill Sans Nova Cond Bold) con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%);

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono cannocchiale sul lato sinistro, piccozza su entrambi i lati e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.



ALLEGATO SUB B

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (font Gill Sans Nova Cond Bold) con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%);

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono cannocchiale sul lato sinistro, piccozza su entrambi i lati e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

All'esterno: corona rosso P185C in separazione magenta 100%, giallo 100% con scritta in bianco.

